

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2161 DEL 21/12/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON VENETO LAVORO, AMBITO DI VICENZA, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, DELLE LEGGE N. 68/1999: MODIFICA DEL TERMINE ENTRO IL QUALE REALIZZARE LE ASSUNZIONI/L'AVVIO DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE PREVISTI ENTRO IL 31.12.2023.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 2262/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane" riferisce:

Premesso che:

Con deliberazione n. 1301 del 28.07.2023 è stata approvata la Convenzione di Programma tra quest'Azienda ULSS e Veneto Lavoro – ambito di Vicenza – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 68 del 12 marzo 2023.

La Convenzione prevedeva di realizzare:

Entro il	Numero assunzioni /percorsi da avviare	Profilo professionale
31/12/2023	2	Operatori tecnici
31/12/2023	2	Coadiutori amministrativi

Le modalità di inserimenti prevedevano, per gli operatori tecnici, l'avviamento mediante chiamata nominativa con iniziale tirocinio finalizzato all'assunzione; mentre per i coadiutori amministrativi l'assunzione mediante chiamata numerica.

Nell'incontro del 15 dicembre u.s., tra quest'Azienda ULSS ed il Centro per l'Impiego, si è convenuto di prorogare al 31 marzo 2024 le assunzioni/l'avvio dei tirocini soprariportati, in considerazione, da una parte di questioni tecniche endoprocedimentali legate ai sistemi in uso ai centri per l'impiego e dall'altro di dare il tempo necessario alla sottoscrizione delle convenzioni integrative e dei progetti formativi per l'avvio dei tirocini finalizzati all'assunzione dei due operatori tecnici, considerato che i relativi colloqui si svolgono il 21 dicembre 2023.

Tutto ciò premesso si propone di modificare la convenzione approvata con la sopracitata deliberazione n. 1301/2023, relativamente al termine entro il quale procedere all'assunzione, mediante chiamata nominativa, dei due coadiutori amministrativi e all'avvio dei tirocinio finalizzati all'assunzione, mediante chiamata nominativa, dei due operatori tecnici, prorogandolo al 31 marzo 2024.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di modificare la Convenzione di Programma approvata con deliberazione n. 1301 del 28.07.2023 tra quest'Azienda ULSS e Veneto Lavoro – ambito di Vicenza - ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente al termine entro il quale procedere all'assunzione, mediante chiamata nominativa, dei due coadiutori amministrativi e all'avvio dei

tirocinio finalizzati all'assunzione, mediante chiamata nominativa, dei due operatori tecnici prorogandolo al 31 marzo 2024, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;

2. di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane di quanto consegue dall'approvazione della presente deliberazione;
3. prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA

ex ART. 11, comma 1, L. 68/99
aggiornamento convenzione del 2.08.2023 n.progr.Gedi 327

Ambito di

Prot.

Tra Veneto Lavoro,

con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b (C.F. e P.IVA 03180130274), nella persona di , Dirigente dell'Ambito di , nata/o a il , domiciliata/o per la carica presso la sede di Veneto Lavoro

e

il Datore di lavoro con sede legale in Viale C.F. e P.IVA rappresentato da C.F. nato a il , che interviene nel presente Atto in nome e per conto del Datore di lavoro;

Premesso che

il datore di lavoro ☐ ha / ☐ non ha stipulato precedenti Convenzioni con Veneto Lavoro, in base alla Legge 68/99;

in base alla situazione aggiornata alla data del risulta che il datore di lavoro:

- è obbligato ad una quota d'obbligo pari a n. lavoratori disabili;
- ha assolto all'obbligo per n. lavoratori disabili;
- il n. di lavoratori disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 per i quali il datore di lavoro non ha ancora assolto all'obbligo è di n. unità;

le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di lavoro risultano essere le seguenti:

Mansioni	Unità lavorative
Profilo professionale	
Profilo professionale	
Profilo professionale	
Profilo professionale	

Si conviene

1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge 68/99, così come di seguito determinato:

1.1 Lavoratori coinvolti nel programma

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a unità. Al variare del numero di disabili per il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di assunzione, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma mediante un atto integrativo alla presente Convenzione.

1.2 Durata

Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla Regione Veneto in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine massimo di anni 5 (cinque) secondo l'articolazione temporale riportata al punto 1.3.

L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso d'integrazione lavorativa.

1.3 Articolazione temporale dei percorsi d'inserimento

L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema temporale:

Entro il	Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo
		N. Profilo

Il mancato adempimento, anche di uno solo degli inserimenti lavorativi programmati entro i termini fissati, comporta inottemperanza.

1.4 Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori

L'Ente, per l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma d'inserimento al lavoro, procederà mediante le seguenti modalità, ciò con riferimento ai soli profili per i quali è richiesto come requisito di accesso la sola scuola dell'obbligo:

Modalità 1: assunzione per chiamata nominativa per le seguenti tipologie di lavoratori disabili iscritti all'elenco ex art. 8 L. 68/99:

- disabili intellettivi/psichici;
- disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- invalidi del lavoro;
- invalidi per servizio o guerra dalla prima alla quarta categoria.

A questa modalità si può ricorrere fino al 40% delle scoperture, previo superamento di un periodo di tirocinio con durata commisurata alla specifica potenzialità lavorativa, previa procedura di trasparenza dell'Ente.

Modalità 2: l'ufficio di Collocamento Mirato effettuerà la selezione di iscritti avente le caratteristiche richieste, secondo lo stretto ordine di graduatoria e provvederà ad emanare il relativo provvedimento di avviamento a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore ai sei mesi nei confronti del primo in graduatoria, subordinato all'esito positivo di un periodo di tirocinio con durata commisurata alla specifica potenzialità lavorativa. A questa modalità si può ricorrere nel limite tra il 30% e l'80% delle scoperture.

Modalità 3: l'ufficio di Collocamento Mirato effettuerà la selezione di iscritti aventi le caratteristiche richieste, secondo lo stretto ordine di graduatoria, e trasmetterà all'Ente un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili. L'Ente procederà ad effettuare una o più prove di idoneità (non aventi carattere comparativo) e ad assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore ai sei mesi gli idonei alle prove, secondo lo stretto ordine di graduatoria.

Modalità 4: per i profili superiori a quelli per i quali è richiesto come requisito di accesso la sola scuola dell'obbligo, l'avviamento avverrà secondo le modalità previste dalla normativa.

Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale	Modalità di assunzione
	Operatori Tecnici entro il 31/01/2024: n.2 entro il 30/06/2024: n.4 entro il 30/06/2025: n.4 entro il 30/06/2026: n.4 entro il 30/06/2027: n.3 entro il 30/06/2028: n.3	Modalità 1 Chiamata nominativa
	Coadiutori Amministrativi entro il 30/03/2024: n. 2 entro il 31/12/2024: n.5 entro il 31/12/2025: n.5 entro il 31/12/2026: n.5 entro il 31/12/2027: n.5	Modalità 3 Chiamata numerica
	Assistenti Amministrativi entro il 31/12/2024: n.10 Coadiutori Amministrativi Senior entro il 31/12/2025: n.15	Modalità 4 Concorso Pubblico

Per ogni profilo da avviare il Datore di lavoro comunicherà la modalità di assunzione prescelta.

2. Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni:

2.1 *Utilizzo del tirocinio*

I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.2 *Iniziative di riqualificazione professionale*

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, Veneto Lavoro si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.3 *Ampliamento del periodo di prova*

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi, sentito il parere del Comitato tecnico.

2.4 *Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio*

Veneto Lavoro si impegna, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro con verifiche periodiche tra le parti.

Che con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. 68/99.

Che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali compensazioni territoriali regionali.

Che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del suo invio a mezzo PEC al datore di lavoro completa di tutte le firme fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal Programma di cui al punto 1.3.

firmato digitalmente